



TRIBUNALE DI CAMPOBASSO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Proc. 2850/14

Nella persona della d.ssa Laura Scarlatelli ha emesso all'udienza del 22.9.14 la seguente

SENTENZA

N. 277/14

nella causa civile di I° grado iscritta al n.712 del R.G.A.C. dell'anno 2012, avente per oggetto "risarcimento danni per ore di docenza", promossa

DA

omissis

difesa da avv.to M. Mariano;

ricorrente

CONTRO

MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per il Molise - Ufficio Scolastico Provinciale di Campobasso - **omissis**

omissis

difesi dall'Avvocatura dello Stato;

resistente

Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO

Parte ricorrente, premettendo di aver stipulato contratto a tempo determinato dal 26.10.11 al 9.6.12 e di aver ricevuto la comunicazione di rescissione del contratto a decorrere dal 22.3.12 per rientro del docente titolare, ha chiesto la condanna della parte resistente al pagamento della somma di euro 1.931,89 quale compenso per il periodo di supplenza dal 22.3.12 al 9.6.12 nonché il riconoscimento del predetto periodo ai fini del punteggio utile

1



nella graduatoria ad esaurimento.

La ricorrente eccepisce come nel contratto di supplenza stipulato ai sensi dell'art.25 CCNL scuola fosse indicata come data di cessazione del rapporto il 9.6.12 e come non fosse stata indicata quale clausola risolutiva quella legata al rientro del titolare di cattedra.

Parte resistente ha precisato che il rientro del titolare di cattedra era scaturito dalla interruzione del congedo richiesto a causa del decesso del genitore (per il quale il congedo era stato richiesto) e che la supplenza era di natura temporanea quindi legata alla effettiva permanenza delle esigenze di servizio (DM 13.6.07 art. 7 comma 1 lett. a).

La domanda è fondata.

La supplenza attribuita alla ricorrente rientra in quelle disciplinate dall'art. 7 comma 1 lett. a del DM 13.6.07 ed è cioè una supplenza temporanea per la sostituzione del personale temporaneamente assente, quale era il prof. **omissis**, titolare di cattedra.

Nel contratto stipulato dalla ricorrente (all.3 fasc. ric.) è indicata la data di inizio e di fine della supplenza e, relativamente alle condizioni risolutive, il contratto rinvia al CCNL ed alle norme da esso richiamate o con esso compatibili.

Il MIUR non ha indicato quale sarebbe la norma del CCNL in vigore che prevede la risoluzione anticipata del contratto in caso di rientro anticipato del titolare (come accaduto nel caso di specie), né le norme citate a pagina 3 della memoria disciplinano tale aspetto limitandosi ad autorizzare i dirigenti scolastici a conferire supplenze temporanee per esigenze di servizio ma senza

SS



stabilire che laddove le esigenze cessino la supplenza conferita viene annullata.

Al contrario la stessa ARAN (come sottolineato dalla difesa della ricorrente) ha precisato (parere 14/6/2013) che mentre l'art. 18 comma 2 lett c) del CCNL 04/08/1995 prevedeva espressamente la risoluzione del contratto stipulato con il supplente a seguito del "rientro anticipato del titolare", i CCNL successivi (2003 e 2007) non prevedono più tale ipotesi che deve, quindi, ritenersi non più applicabile.

Tanto più che l'art.25 CCNL 2006/09 prevede tra i requisiti del contratto con il personale a tempo determinato vi sia quello della data di cessazione del rapporto di lavoro.

Né poteva incidere sul diritto della ricorrente la situazione di rientro del prof. **omissis** atteso che lo stesso poteva rientrare in servizio ma solo per essere a disposizione della scuola mentre la ricorrente doveva rimanere in servizio fino alla naturale scadenza del contratto (che coincide con l'originario termine di assenza del titolare; cfr. Tribunale di Pordenone sentenza n. 12/2004 e Corte d'Appello di Trieste sentenza n. 160/2005).

Accertato dunque come parte ricorrente avesse diritto a completare la supplenza fino al 9.6.12, la stessa ha diritto al pagamento del compenso per le ore di insegnamento illegittimamente negate. Sul punto appare corretta la quantificazione operata in ricorso atteso che il calcolo è basato sul compenso ricevuto nei mesi anteriori alla risoluzione del contratto (cfr. buste paga allegate).

È opportuno precisare come nel caso di specie non vi è ostacolo al pagamento delle ore pur se non materialmente espletate in quanto la *restitutio in integrum* agli effetti economici, oltre che a quelli giuridici, spetta al pubblico dipendente nel caso di



riconoscimento dell'illegittima sospensione o interruzione di un rapporto già in corso (ex plurimis Cons. Stato, Sez. III, 30/01/2013, n. 594) e nel caso di specie le ore erano state già assegnate e solo successivamente l'assegnazione è stata revocata. Anche ai fini del punteggio va riconosciuta alla ricorrente la totalità del periodo di supplenza inizialmente assegnato. Le spese di lite seguono la soccombenza con distrazione.

P.Q.M.


accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l'amministrazione convenuta al pagamento della somma di euro 1.931,89 in favore della ricorrente oltre interessi e rivalutazione, nonché al riconoscimento ai fini del punteggio dell'intero periodo di supplenza;

condanna l'amministrazione convenuta al pagamento delle spese in favore della ricorrente, liquidate in euro 1.500,00 oltre IVA e CPA ed euro 42,5 per contributo con distrazione in favore del procuratore anticipatario.

Campobasso 22.9.14

Il giudice

Laura Scarlatelli



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
D.ssa Rossella CAMELLA



Depositato in Cancelleria

il 22-9-14

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
D.ssa Rossella CAMELLA

